

**Esiea - Cpt**

**Agrigento**

Agrigento li 16 settembre 2021

A TUTTE LE IMPRESE  
AI CONSULENTI DEL LAVORO  
AI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ALLE OO.SS. DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO

Loro Sedi

**Prot.n. 547 del 16/09/2021**

**Oggetto:** Decreto – legge 10/09/2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria.

Si informano gli Enti in indirizzo che il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID- 19.

Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID- 19.

Per quanto sopra, la scrivente Scuola edile – ESIEA CPT, sottoporrà al controllo della certificazione verde COVID- 19, tutti gli utenti che a vario titolo, accederanno nei locali dove si svolge l'attività formativa.

Cordiali saluti

Il VICE PRESIDENTE \*  
(FRANCESCO IUDICI)

IL PRESIDENTE \*  
(DOTT. TOMMASO SCIARA)

\*Originale firmato in segreteria.

Prot. n. 312/2021  
Circ. n. 16/2021

Roma, 13 settembre 2021

A tutte le scuole Edili  
Agli enti unificati  
Ai Formedil Regionali  
e, p.c. ai componenti il CdA del Formedil

Loro sedi

Oggetto: **Decreto-Legge 10/09/2021, n. 122**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria assistenziale.

Si informano gli Enti in indirizzo che il Governo ha varato il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitaria assistenziale, pubblicato in GU n. 217 in pari data.

Il decreto in oggetto stabilisce che fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Restano esenti da tale obbligo tutti gli studenti ad eccezione di quelli frequentanti l'università.


Il Decreto in questione all'art. 1 prevede le modificazioni alla Legge n. 87 del 17/06/2021. In particolare modifica l'art. 9 ter della medesima Legge nel quale è previsto che: " *le disposizioni di cui all'art. 9 ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 9 ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.*"

Per ottemperare al controllo del Green Pass tutti coloro che a qualsiasi titolo, ad esclusione degli studenti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria, accedono nei locali dove si svolge l'attività formativa di cui all'art 9 ter.1, sono tenuti a presentare la certificazione verde la quale riceverà idonea verifica tramite l'APP governativa del Ministero della Salute "Verifica C19", come da circolare del Ministero della Salute del 28/06/2021. L'APP "Verifica C19" consente, in modalità offline, agli operatori incaricati, di accertare tramite il QR Code l'autenticità del certificato, senza necessità di un sistema collegato da remoto, al momento in cui viene utilizzato. L'APP mostra i dati anagrafici dell'interessato e la validità del certificato

Si invitano gli Enti interessati dal provvedimento a darne puntuale attuazione.

Cordiali saluti

La Vicepresidente  
Barbara Cerutti



Il Presidente  
Marco Garantola



Allegati:

- 1- DL 10/09/2021, n. 122 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg>)
- 2- Circ. Ministero della Salute 28/06/2021 (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/home/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null>)

Roma, 23 settembre 2021

FORMEDIL Prot. n. 320/2021  
Circ. n. 17/2021

CNCPT Prot. n. 1028/2021  
Circ. n. 40721/2021

Alle Scuole Edili  
Ai CPT  
Agli Enti unificati

*e, p.c. ai Formedil Regionali  
e, p.c. ai Coordinamenti Regionali dei CPT*

› *e, p.c. Ai Componenti i CdA di FORMEDIL e CNCPT*

**Oggetto:** Disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 126** che introduce "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto quanto segue:

- dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (di seguito denominata **Green Pass**).
- Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.
- **entro il 15 ottobre 2021**, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e **individuano con atto formale i soggetti incaricati** dell'accertamento delle violazioni degli obblighi suddetti.

- I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono **considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
- E' prevista una sanzione da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.
- Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
- Il costo dei test antigenici *rapidi* per ottenere il Green Pass sarà a carico dei lavoratori e, fino al 31 dicembre, sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. Il prezzo calmierato è applicato dalle farmacie e dalle strutture sanitarie convenzionate
- Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Si invitano gli Enti in indirizzo ad organizzare la propria attività al fine di ottemperare alle disposizioni previste nel decreto.

Cordiali saluti.

FORMEDIL  
Direttore  
*Giuseppe Moretti*



CNCPT  
Direttore  
*Giuseppe Moscuza*

